



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE DIDATTICA

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Decreto Rettorale

OGGETTO: Emanazione del Regolamento della Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica

- Visto** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- Visto** il D.lgs. 27 gennaio 2019, n. 19 “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- Visto** lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e, in particolare, l’art. 21 “Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica”;
- Visto** il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 11 “Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica”;
- Visto** il Decreto Rettorale di nomina delle e dei componenti della Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica Prot. 64741 del 14/06/2023;
- Tenuto conto** della necessità di dotare la Commissione di un Regolamento interno di funzionamento;
- Considerata** l’approvazione all’unanimità delle e dei presenti, nella seduta del 16/10/2023 della Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica, del Regolamento della Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2023/6.1 del 27/10/2023, con cui si esprime parere favorevole in merito al Regolamento della Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica;
- Vista** la delibera del Senato Accademico n. 14/2023/6.2 del 24/11/2023 con cui si approva il Regolamento della Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica;
- Considerato** che il Regolamento concerne le norme di funzionamento della Commissione, le competenze, la composizione e la durata in carica delle e dei componenti, le modalità di convocazione, di deliberazione e di verbalizzazione, la validità delle sedute;
- Valutato** ogni opportuno elemento;

DECRETA

di emanare il Regolamento della Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica come da testo allegato.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo Avanzi)

Visto
La Dirigente
Dott.ssa Ilaria Adamo



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO”**

**COMMISSIONE PARITETICA DI ATENEO PER LA DIDATTICA
REGOLAMENTO INTERNO**

(art. 21 dello Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”)

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento concerne le norme di funzionamento della Commissione Paritetica di Ateneo per la didattica, in seguito denominata “Commissione”, in conformità con lo Statuto di Ateneo e il Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 2

Competenze

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 dello Statuto, la Commissione:

- a) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti alle studentesse e agli studenti che è trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, chiamati a pronunciarsi sul merito delle proposte e degli eventuali rilievi;
- b) formula proposte agli Organi di Ateneo per l'organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio e di mobilità delle studentesse e degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;
- c) formula proposte per lo svolgimento di attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
- d) formula proposte per la promozione dell'immagine dell'Ateneo come centro di attività didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti;
- e) formula proposte a tutti gli Organi accademici su argomenti inerenti all'attività didattica, i servizi alle studentesse e agli studenti e il diritto allo studio;
- f) formula proposte in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche, alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi alle studentesse e agli studenti forniti dall'Ateneo, sui bandi di attività cui possono partecipare le studentesse e gli studenti e le loro associazioni;
- g) propone agli Organi accademici competenti criteri generali per la programmazione delle attività autogestite dalle studentesse e degli studenti e delle loro associazioni e per la

ripartizione dei fondi, anche attraverso appositi bandi di cui al regolamento di Ateneo per le attività culturali e ricreative;

- h) propone indagini conoscitive sugli argomenti inerenti alle attività didattiche, i servizi alle studentesse e agli studenti e il diritto allo studio.

Art. 3

Composizione e durata

1. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da una/un rappresentante delle professoress/e e dei professori di ruolo o delle ricercatrici e dei ricercatori e una/un rappresentante delle studentesse e degli studenti quali componenti designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento.
2. La componente docente dura in carica quattro anni ed è nominata entro il 31 dicembre. Il mandato è rinnovabile.
La componente studentesca dura in carica due anni o, se precedente, fino alla conclusione del ciclo di studi a cui la studentessa o lo studente è iscritta/o, ed è nominata entro il 31 dicembre. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Art. 4

Presidente e Vice-Presidente

1. La Commissione elegge al proprio interno, tra la componente docente, una/un Presidente e, tra la componente studentesca, una/un Vicepresidente.
2. Il mandato della/del Presidente termina dopo i quattro anni di durata in carica della Commissione stessa e non può essere rinnovato per più di un mandato consecutivo.
3. La/Il Presidente rappresenta la Commissione, ne convoca le riunioni definendo l'Ordine del Giorno, coordina i lavori e cura la sottoscrizione e l'invio dei verbali delle sedute agli Organi di Governo dell'Ateneo.
4. Il mandato della/del Vice-Presidente ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta.
5. La/Il Vice-Presidente coadiuva la/il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 5

Convocazione, validità delle sedute e partecipazione alle stesse

1. La Commissione è convocata dalla/dal Presidente, in via ordinaria almeno tre volte all'anno e in via straordinaria - su iniziativa della/del Presidente - qualora se ne ravvisi la necessità o l'urgenza.

2. Almeno un terzo dei componenti, dietro presentazione dell'Ordine del Giorno, può chiedere la convocazione straordinaria della Commissione. In tal caso la/il Presidente è tenuto a convocarla entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La convocazione avviene per posta elettronica, almeno una settimana prima della data della seduta. Nell'atto di convocazione vengono indicati luogo, data, ora, e ordine del giorno della seduta. Alla convocazione può essere allegata la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel caso di particolare necessità o urgenza la convocazione potrà essere predisposta dalla/dal Presidente almeno quarantotto ore prima della riunione.

4. Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno la metà più uno delle studentesse e degli studenti e la metà più uno delle e dei docenti, compresa/o la/il Presidente, detratte/i le/gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a un terzo degli aventi diritto.

5. Le sedute possono svolgersi anche in videoconferenza.

6. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito della/del Presidente, con mera funzione consultiva, qualora se ne ravvisi l'opportunità, il personale docente o tecnico-amministrativo, gli organi di rappresentanza studentesca previsti dallo Statuto, competenti per gli argomenti in discussione e altri esperti o rappresentanti di Enti e Istituzioni.

Art. 6

Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni della Commissione sono approvate a maggioranza delle e dei presenti alle sedute. Solo per la proposta di modifiche al Regolamento è richiesta la maggioranza di entrambe le componenti (componente docente e componente studentesca).

2. Il verbale delle sedute è firmato dalla/dal Presidente, dalla/dal Vice-Presidente e dalla/dal Segretaria/o Verbalizzante; esso è predisposto dalla/dal Segretaria/o Verbalizzante e viene sottoposto all'approvazione dalla Commissione nella seduta successiva, fatte salve le parti approvate seduta stante.

3. Il verbale è inviato alle e ai componenti della Commissione, di norma, almeno tre giorni prima della seduta in cui verrà approvato.

4. In sede di approvazione del verbale le e i componenti della Commissione possono prendere la parola per chiederne una rettifica che non implichi il riesame di merito delle proposte già approvate o respinte.

5. Il verbale contiene:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza;
- b) l'indicazione della/del Presidente, della/del Vice-Presidente e di colei/colui che esercita le funzioni di Segretaria/o Verbalizzante;
- c) l'indicazione dei nominativi delle e dei componenti presenti e di quelle/i assenti, indicando tra queste/i coloro che hanno giustificato l'assenza;
- d) l'indicazione dell'ordine del giorno;
- e) una sintesi degli interventi formulati nel corso della discussione, oltre a quelli riprodotti per iscritto e consegnati alla/al Segretaria/o Verbalizzante, di cui sia stato richiesto l'inserimento a verbale;
- f) l'indicazione del numero dei voti contrari, favorevoli e delle astensioni;
- g) le dichiarazioni di voto, quando ne sia fatta espressa richiesta;
- h) le parti approvate seduta stante;
- i) la sottoscrizione della/del Presidente, della/del Vice-Presidente e della/del Segretaria/o V Verbalizzante.

6. I verbali sono resi pubblici mediante la loro pubblicazione nella pagina web dedicata alla Commissione nel sito dell'Ateneo.

7. La/Il Presidente della Commissione trasmette tempestivamente i verbali delle sedute agli Organi di Governo dell'Ateneo, affinché possano tenerne debita considerazione.

Art. 7

Uffici di supporto

1. Ai lavori della Commissione partecipa il personale afferente agli uffici della Divisione Didattica al fine di garantire il supporto amministrativo necessario. La/Il Dirigente della Divisione, o sua/sua delegata/o, esercita le funzioni di Segretaria/o verbalizzante.

Art. 8

Approvazione del Regolamento, entrata in vigore ed eventuali modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo.



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

2. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono proposte alla Commissione, su richiesta della/del Presidente o di una/o dei componenti, e saranno approvate secondo quanto indicato al precedente comma 1 e all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento.